



Regione Siciliana
Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento,
dei Servizi e delle Attività formative

Piano di attuazione nazionale della Garanzia Giovani PON – YEI

**Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani
approvato con Delibera di giunta n. 106 del 13/05/2014**

Avviso n. 8/2015
Misure di accompagnamento al lavoro (Scheda 3)

Quadro dei principali riferimenti normativi

- Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 – 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”;
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l’art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
- Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

- Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 13 maggio 2014 e delibera n. 42 del 26 febbraio 2015

Art. 1 - Oggetto e finalità dell’Avviso

Il presente Avviso ha l’obiettivo di definire l’offerta regionale per l’erogazione di servizi di accompagnamento al lavoro, in attuazione degli interventi di cui alla scheda 3 “Accompagnamento al lavoro” del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani (d’ora in poi P.A.R. Sicilia).

Art. 2 - Risorse

Ai fini dell’erogazione dei servizi di cui al punto 1 la Regione Siciliana mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari a **€ 5.000.000,00** (cinquemilioni/00) a valere sul P.A.R. Sicilia.

La Regione si riserva di variare la dotazione del presente Avviso in ragione dell’andamento delle attività nell’ambito del suddetto P.A.R.

Art. 3 - Obiettivi della misura

La misura ha l’obiettivo di realizzare l’inserimento lavorativo del giovane attraverso l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in apprendistato, o di un contratto di somministrazione, entro quattro mesi dalla stipula del Contratto di Collocazione (di seguito, C.d.C.), come descritto all’Art. 4 - Contenuti e caratteristiche della misura - Modalità attuative

Per il conseguimento dell’obiettivo occupazionale, il giovane pertanto deve impegnarsi a seguire un percorso integrato di azioni/attività, come declinate al successivo *art. 4 – sez. Principali azioni e attività*.

Art. 4 - Contenuti e caratteristiche della misura

Principali azioni e attività

L’inserimento lavorativo dovrà essere assicurato attraverso le seguenti azioni:

1. scouting delle opportunità;
2. definizione e gestione della tipologia di assistenza intensiva e tutoring;
3. matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.

In particolare, sono previste le seguenti attività:

1. scouting delle opportunità occupazionali sulla base delle caratteristiche e delle aspirazioni del giovane;
2. promozione dei profili, delle competenze e della professionalità del giovane presso il sistema imprenditoriale;
3. pre-selezione;
4. accesso alle misure individuate;
5. accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato, coerentemente al fabbisogno manifestato, nell'attivazione delle misure collegate e nella prima fase di inserimento;
6. assistenza al sistema della domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato;
7. promozione presso le imprese della Misura 9 "Bonus occupazionale" e delle altre misure di incentivazione all'assunzione promosse dalla Regione.

Le azioni e le attività sopradescritte rappresentano il percorso analitico e dettagliato che devono essere previste e comprese nel C.d.C. ; ogni soggetto che aderisce alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso, si impegna a realizzare in favore del giovane tutte le attività/azioni necessarie al compimento del percorso di inserimento lavorativo (**azioni da 1 a 3 - attività da 1 a 7**).

Modalità attuative

La Misura è realizzata attraverso lo strumento del C.d.C. da compilarsi utilizzando esclusivamente lo schema di cui **all'allegato 1**.

Il C.d.C. è stipulato dal giovane, dal Centro per l'Impiego competente (d'ora in poi C.P.I.) e dal soggetto accreditato scelto dal giovane stesso. La stipula del C.d.C. avviene contestualmente alla firma del Patto di Servizio e del relativo PAI.

Tale contratto prevede l'erogazione di servizi di *tutorship* e di assistenza intensiva, mirati all'inserimento lavorativo del giovane. Il servizio di assistenza intensiva e tutoring dovrà essere erogato da un Operatore del soggetto accreditato.

Per inserimento lavorativo si intende il conseguimento di uno dei seguenti contratti:

- contratto a tempo indeterminato o di apprendistato di I, II e III livello;

- contratto di assunzione a tempo determinato o di somministrazione con una durata pari o superiore a 12 mesi;

- contratto di assunzione a tempo determinato o di somministrazione con una durata da 6 a 11 mesi.

Ai fini dell'assunzione del giovane da parte dell'impresa potrà essere erogato in favore di quest'ultima il bonus occupazionale, di cui alla scheda 9 del PAR Sicilia.

L'erogazione di tale incentivo avviene per il tramite dell'INPS secondo le condizioni e i requisiti definiti dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1709 dell'8 agosto 2014 e le modalità operative indicate nella Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014.

L'assunzione potrà avvenire presso un'impresa avente sede nella regione Sicilia, in altre regioni/province autonome ovvero all'estero. Negli ultimi due casi, è prevista l'erogazione in favore del giovane di un'indennità per la mobilità in Italia, al di fuori della regione Sicilia, o all'estero come da avvisi nn. 1 e 2 pubblicati in data 28 gennaio 2015.

La Misura si intende avviata contestualmente alla stipula del C.d.C. (del Patto di Servizio e relativo PAI) e dovrà essere realizzata entro i successivi 4 mesi con conseguimento dell'inserimento occupazionale. È prevista la possibilità di presentare presso il C.P.I. competente una richiesta di

proroga di tale termine. La richiesta di proroga, per un periodo massimo di ulteriori 2 mesi, è presentata congiuntamente dal soggetto accreditato e dal giovane al responsabile del C.P.I. che può autorizzare la proroga in casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore, ovvero altri casi di limitazione della mobilità personale previsti dalla legge.

Art. 5 - Destinatari

Le misure previste nell'ambito dell'Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extracurricolare (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che nell'ambito del Patto di Servizio (e relativo PAI) sottoscritto presso uno dei C.P.I., abbiano scelto la misura di cui al presente Avviso. I destinatari di cui sopra, sono classificati, secondo un sistema di profilazione nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro, in termini di occupabilità. Tale classificazione è articolata nelle seguenti fasce:

- bassa;
- media;
- alta;
- molto alta.

Il giovane che ha aderito alla misura e stipulato il CdC decade dal servizio di assistenza intensiva e viene cancellato dal programma Garanzia Giovani qualora rifiuti ingiustificatamente l'offerta di lavoro proposta dal Soggetto accreditato. (ad es. rifiuti a partecipare alla procedura/colloquio di selezione, rinunci ad una proposta di assunzione da parte di un'impresa o intermediario del lavoro pubblico-privato).

Art. 6 - Soggetti proponenti

Ai fini dell'erogazione dei servizi possono candidarsi, manifestando il loro interesse e dichiarando contestualmente di possedere idonea capacità tecnica professionale e dotazioni strutturali ed infrastrutturali, adeguate per partecipare alle attività di cui all'Art. 4 del presente avviso, i soggetti che conseguono l'accreditamento, ai sensi dell'avviso pubblico approvato con DDG n. 1251 del 24 marzo 2015, coerentemente con le tipologie di servizio per le quali gli stessi hanno conseguito l'accreditamento.

Art. 7 - Modalità di partecipazione all'avviso

L'avviso opera con modalità "a sportello", e consente ai soggetti accreditati di presentare, in ogni momento, la propria candidatura a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro.

Le candidature sono individuali; non è pertanto ammessa la costituzione di ATI/ATS.

Nell'ambito del presente Avviso, è fatto divieto di delega.

La candidatura viene proposta mediante presentazione di apposita manifestazione di interesse **(Allegato 2)** corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore da inviare al seguente indirizzo di posta certificata: Dipartimento.Lavoro@certmail.regione.sicilia.it e per Cc all'indirizzo non pec:

garanziagiovani.sicilia@regione.sicilia.it

Presentando la manifestazione di interesse il soggetto accreditato dichiara esplicitamente di possedere capacità tecnica, professionale e dotazioni strutturali ed infrastrutturali, adeguate per l'attivazione di percorsi comprendenti integralmente le attività e le azioni richieste all'Art. 4.

Art. 8 - Causa di esclusione

Sono considerate cause di esclusione per l'ammissione all'erogazione delle attività e alla concessione del contributo di cui al presente Avviso:

- a) le domande presentate da soggetti privi dei requisiti di cui al Punto 6 del presente Avviso;
- b) l'assenza della copia fotostatica, fronte e retro, del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto richiedente;
- c) la mancata compilazione e/o la mancata sottoscrizione della domanda e/o dei relativi allegati da parte del legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto richiedente;

In questi casi l'Amministrazione ne darà comunicazione scritta al soggetto interessato.

Art. 9 - Istituzione dell'elenco dei soggetti risultati in possesso dei requisiti

I soggetti accreditati che presentano la manifestazione di interesse alla partecipazione all'avviso, previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, saranno inseriti in un elenco, all'uopo istituito. La scelta del Soggetto accreditato o dei Soggetti accreditati, erogatore/i della misura, è effettuata liberamente dai giovani che hanno aderito al programma.

Art. 10 - Criterio di riconoscimento del rimborso

Per inserimento occupazionale, si intende l'avvenuta sottoscrizione, nell'ambito del periodo di realizzazione della misura (ossia, entro 4 mesi dalla stipula del P.d.S. e del relativo P.A.I. o altro termine in caso di proroga autorizzata dal C.P.I.), di un contratto di lavoro, anche in presenza di differimento del termine di assunzione.

Il rimborso del servizio è riconosciuto al raggiungimento del risultato ed è calcolato in funzione della tipologia di contratto di lavoro sottoscritto.

Per risultato, si intende l'avvenuta sottoscrizione del contratto entro i termini sopra indicati; pertanto, il rimborso è riconosciuto alla data di stipula dello stesso.

Il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato per il livello medio in base alla fascia di profilazione del giovane, come di seguito indicato:

	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000
Apprendistato II livello, Tempo determinato ≥ 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
Tempo determinato 6-12 mesi	600	800	1.000	1.200

In caso di rifiuto giustificato di un'offerta non congrua da parte del giovane, al soggetto accreditato non è riconosciuto alcun rimborso.

Art. 11 - Documentazione da produrre a dimostrazione del conseguimento del risultato

In caso di conseguimento del risultato occupazionale:

1. copia del contratto di lavoro;
2. estremi della comunicazione obbligatoria relativa al contratto di lavoro (reperibile da parte dell'Amministrazione mediante il sistema informativo regionale SILAV).

Inoltre, il soggetto accreditato dovrà predisporre e conservare agli atti, per eventuali controlli, un prospetto di riepilogo delle ore di servizio (*front e back office*) per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale Rappresentante (o altro soggetto delegato).

In caso di mancato conseguimento del risultato occupazionale:

1. prospetto di riepilogo delle ore di servizio (*front e back office*) per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale Rappresentante (o altro soggetto delegato), come da format di cui al Manuale operativo.

Art. 12 - Documentazione inerente all'attività svolta

Ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo di Gestione, Monitoraggio e audit (Sigma) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute e riconoscibili deve essere presentata in formato elettronico con le modalità che verranno indicate nelle apposite linee guida attuative dell'intervento.

Art. 13 - Controlli

In considerazione della specificità della misura di cui al presente avviso si prevedono i seguenti controlli:

1. controlli documentali, volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;
2. verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
3. verifiche in loco, mirate a verificare l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio, in fase di realizzazione e/o a conclusione delle azioni su base campionaria.

I soggetti accreditati coinvolti nell'attuazione della misura sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

Art. 14 - Monitoraggio

I soggetti accreditati dovranno fornire alla Regione, con cadenza bimestrale e con le modalità che saranno successivamente comunicate, tutte le informazioni relative ai seguenti indicatori di attuazione:

1. Numero di utenti singoli ammessi nel percorso di accompagnamento;
2. Numero di attori coinvolti in attività di accompagnamento (C.P.I. e altri soggetti autorizzati/accreditati);
3. Tasso di abbandono del giovane dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro;

4. Numero di giovani che giungono alla sottoscrizione del contratto di lavoro;

Art. 15 - Inadempimento

In caso di inadempimento delle modalità stabilite dal presente avviso non si procederà al riconoscimento e al conseguenziale rimborso delle spese.

Art. 16 - Informazioni

Il presente avviso, i relativi allegati, la normativa e altra documentazione di riferimento sono disponibili sul sito della Regione Siciliana al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro.

Il responsabile del procedimento per il seguente avviso è il dirigente del Servizio III – Programmazione spesa comunitaria – progetti FSE: dott. Marco Montoro 091 7078356 – 091 7078354 – email: garanziagiovani.sicilia@regione.sicilia.it

Art. 17 - Tutela della privacy

Ai sensi della DGR n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Siciliana,

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione.

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

F.to Il Dirigente Generale
 Avv. Annarosa Corsello